

## SEZIONE I

### CONSIGLIO REGIONALE - Deliberazioni

DELIBERAZIONE 1 agosto 2018, n. 77

**Revisione delle aree vocate e non vocate alla specie cinghiale (*Sus scrofa*) in Regione Toscana ai sensi della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994).**

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio");

Vista la legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 settembre 2017, n. 48/R (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", e della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10 "Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994"), ed, in particolare, l'articolo 64 e seguenti;

Visto in particolare l'articolo 3, comma 4, della l.r. 10/2016, che stabilisce che le previsioni delle aree vocate e non vocate contenute nei piani faunistici venatori provinciali restino valide fino all'approvazione del piano stralcio del piano faunistico venatorio regionale di cui al comma 1 dello stesso articolo 3;

Ritenuto prioritario, nelle more dell'approvazione del piano stralcio suddetto, procedere alla revisione delle aree vocate e non vocate solo per la specie cinghiale, sulla quale si concentrano le principali problematiche gestionali e di conflitto con le attività agricole;

Visto in particolare l'articolo 6 ter della l.r. 3/1994, che prevede la competenza del Consiglio regionale in materia di pianificazione faunistico venatoria;

Ritenuto di modificare i confini delle aree vocate e

non vocate alla specie cinghiale nel rispetto dei criteri indicati nell'articolo 3, comma 1, della l.r. 10/2016;

Dato atto che gli uffici del settore "Attività venatoria, pesca dilettantistica, pesca in mare" della Giunta regionale hanno elaborato una proposta tecnica di revisione delle aree vocate e non vocate alla specie cinghiale, presentata ufficialmente il 21 aprile 2016 dall'assessorato Agricoltura e sviluppo rurale agli ambiti territoriali di caccia (ATC) toscani ed alle associazioni venatorie ed agricole toscane;

Considerato che, a partire dalla suddetta presentazione, sono stati attivati tavoli di confronto con gli ATC toscani per esaminare dettagliatamente la proposta di revisione delle aree vocate e non vocate in funzione delle specifiche problematiche presenti sul territorio, giungendo, in tal modo, ad una proposta definitiva;

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA", di autorizzazione integrata ambientale "AIA" e di autorizzazione unica ambientale "AUA");

Considerato che la presente revisione delle aree vocate e non vocate al cinghiale, prevista dalla pianificazione faunistico venatoria provinciale vigente, costituisce, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, lettera b), della l.r. 10/2010, una modifica minore della suddetta pianificazione, e che, pertanto, deve essere sottoposta alla procedura di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'articolo 22 della stessa l.r.10/2010;

Vista la richiesta fatta al Nucleo unificato regionale di valutazione (NURV) con nota del 5 dicembre 2017, n. AOOGR/586240/U.090.010, per l'attivazione della procedura di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 10/2010;

Considerata la determinazione del 22 gennaio 2018, n. 1/AC/2018, assunta nella seduta n.189/PS, con cui il NURV si è espresso in merito a quanto sopra, ritenendo che la revisione delle aree vocate e non vocate al cinghiale possa essere esclusa dalla procedura di VAS;

Considerate le prescrizioni riportate dal NURV nella determinazione di cui sopra e valutate le osservazioni pervenute dagli enti competenti nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS;

Considerato che le nuove aree vocate e non vocate al cinghiale andranno a costituire uno stralcio del prossimo piano faunistico venatorio regionale, nell'ambito del quale saranno ridefinite contestualmente all'individuazione delle aree vocate e non vocate alle altre specie di ungulati

e sottoposte integralmente alle procedure di VAS e valutazione d'incidenza sui siti della Rete Natura 2000 previste dalla l.r. 10/2010;

Visti gli emendamenti alla proposta di deliberazione presentati in data 14 giugno (prot. n. 12703/2.12 e 12720/2.12), in data 12 luglio (prot. n. 15010/2.12) ed in data 17 e 20 luglio (prot. n. 15231/2.12 e 15456/2.12);

Viste le lettere della Seconda Commissione consiliare (prot. n. 12910/2.12 del 19 giugno 2018, n. 15027/2.12 del 13 luglio 2018, n. 15250/2.12 del 18 luglio 2018 e n. 15475/2.12 del 20 luglio 2018), con le quali viene richiesto al settore "Attività faunistico venatoria, pesca dilettantistica, pesca in mare" di accertare preliminarmente, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera b), della l.r. 10/2010, l'assoggettabilità a VAS degli emendamenti presentati, secondo la procedura di verifica prevista dall'articolo 22 della medesima legge;

Visti i pareri del settore "Attività faunistico venatoria, pesca dilettantistica, pesca in mare", agli atti della Commissione:

- del 13 luglio 2018 (prot. n. AOOGR/361319/U.090) sugli emendamenti presentati in data 14 giugno 2018;
- del 19 luglio 2018 (prot. n. AOOGR/369038/U.090) sugli emendamenti presentati in data 12 luglio 2018;
- del 19 e del 23 luglio 2018 (prot. n. AOOGR/369043 e AOOGR/372600/U.090) sugli emendamenti presentati in data 17 e 20 luglio 2018;

Considerato che dall'istruttoria del settore "Attività faunistico venatoria, pesca dilettantistica, pesca in mare" è emerso che:

- gli emendamenti nn. 7, 8, 9, 38 e 39 (presentati in data 12 luglio) interessano il territorio di aziende faunistico-venatorie, gli emendamenti n. 14 (presentato in data 14 giugno) e 23 (presentato in data 12 luglio) interessano il territorio di aziende agrituristico venatorie e, pertanto, è opportuno che le modifiche contenute in tali emendamenti siano concordate con il titolare dell'azienda interessata;

- l'emendamento n. 8 (presentato in data 12 luglio) interessa parzialmente il territorio relativo al SIR Torrente Trasubbie e l'emendamento n. 17 (presentato in data 14 giugno) interessa parzialmente il territorio relativo al SIC Monte Morello, pertanto, le modifiche proposte su questi siti non sono coerenti con la procedura prevista in fase di assoggettabilità a VAS per le modifiche alle aree vocate nei siti Natura 2000;

Preso atto che l'emendamento n. 39 (presentato in data 12 luglio) è stato ritirato;

Preso atto che la sopracitata determinazione del NURV prescrive di non effettuare variazioni nell'area vocata e non vocata al cinghiale per i seguenti quattro siti della rete Natura 2000:

- ZSC/ZPS Lago di Chiusi (IT5190009);
- ZSC/ZPS Lucciolabella (IT5190010);
- ZSC/ZPS Monte Oliveto Maggiore e Crete di Asciano (OT5190005);
- pSIC Bosco ai frati (IT5140006);

Ritenuto che la revisione delle aree vocate e non vocate nei suddetti siti Natura 2000, inclusi i territori relativi al SIR Torrente Trasubbie ed al SIC Monte Morello, sia comunque importante per dare omogeneità e continuità alla pianificazione della specie cinghiale e che pertanto, a tal fine, sia opportuno effettuare una valutazione specifica in merito, nell'ambito del prossimo piano faunistico venatorio regionale;

Visti gli ulteriori emendamenti alla proposta di deliberazione presentati in data 27 luglio 2018 (prot. n. 15942/2.12 e prot. n. 15946/2.12), e in data 30 luglio (prot. n. 16038/2.12) e i relativi pareri del settore "Attività faunistico venatoria, pesca dilettantistica, pesca in mare" pervenuti in data 27 e 31 luglio 2018;

#### DELIBERA

1. di approvare, ai sensi della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994), l'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente la revisione delle aree vocate e non vocate alla specie cinghiale (*Sus scrofa*) in Regione Toscana;

2. di dare mandato agli uffici della Giunta regionale di pubblicare le "Aree vocate e non vocate alla specie cinghiale (*Sus scrofa*) in Regione Toscana" sul sito web della Regione Toscana;

3. di procedere ad una specifica valutazione in merito alla revisione delle aree vocate e non vocate al cinghiale nei siti della rete Natura 2000, inclusi i territori relativi al SIR Torrente Trasubbie ed al SIC Monte Morello, per quanto indicato nell'allegato A, nell'ambito del prossimo piano faunistico venatorio regionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente, compreso l'allegato A, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regio-

nale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA

con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

*Il Presidente*  
Eugenio Giani

*Il Segretario*  
Marco Casucci

SEGUE ALLEGATO

**ALLEGATO A**

**AREE VOCATE E NON VOCATE ALLA SPECIE**

**CINGHIALE (*Sus scrofa*)**

**IN REGIONE TOSCANA**

ai sensi della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994)

## **PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO**

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)
- Legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”)
- Legge regionale 12 febbraio 2016 n. 10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994)
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale 5 settembre 2017, n. 48/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994 , n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”) e della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10 “Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994”).

## **DEFINIZIONI**

- aree non vocate: porzioni del territorio regionale caratterizzate dalla presenza diffusa di colture agricole, danneggiate o potenzialmente danneggiabili da una o più specie di ungulati, nelle quali la gestione di tale specie è di tipo non conservativo.
- aree vocate: porzioni del territorio agro-silvopastorale destinate alla gestione conservativa di una o più specie di ungulati, residue rispetto alle aree non vocate;
- braccata (o battuta): prelievo effettuato sul cinghiale su superfici medio-ampie, attraverso squadre formate da diciotto o più cacciatori iscritti e con l'utilizzo di un numero non limitato di cani;
- densità obiettivo: densità di ungulati da raggiungere in una determinata area attraverso la gestione ed il prelievo. Si riferisce temporalmente al termine della stagione venatoria;
- gestione non conservativa: applicazione dei sistemi di gestione venatoria e di controllo finalizzati alla costante rimozione di una specie selvatica da una determinata area;
- gestione conservativa: attuazione di procedure di gestione finalizzate al mantenimento nel tempo di una specie selvatica in un determinato territorio;
- istituti faunistici pubblici: le zone di protezione, le oasi, le zone di ripopolamento e cattura, le zone di rispetto venatorio, i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale di cui, rispettivamente, agli articoli 14, 15, 16, 17 e 17 bis della l.r. 3/1994. Sono altresì assimilati a tale categoria i fondi chiusi e i fondi sottratti alla caccia programmata di cui all'articolo 25 della l.r. 3/1994;
- istituti faunistici privati: i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, le

aziende faunistico-venatorie, le aziende agriturismo-venatorie, le aree addestramento cani di cui, rispettivamente, agli articoli 18, 20, 21 e 24 della l.r. 3/1994;

- prelievo in forma singola: prelievo effettuato da uno o più cacciatori fino ad un massimo di tre;
- prelievo selettivo a scalare: modalità di prelievo in cui il cacciatore, entro i limiti dei capi per ciascuna specie a lui assegnati, sceglie il capo da abbattere nel rispetto dei quantitativi massimi previsti dal piano di prelievo annuale per ciascuna classe di sesso/età;
- cane limiere: cane utilizzato nel prelievo con la tecnica della “girata”;
- interventi di controllo: interventi di controllo numerico di una specie selvatica disposti dalla Regione ai sensi dell’articolo 37 della l.r. 3/1994, praticati anche in zone, periodi e con mezzi vietati alla caccia.

### **ANALISI DEL CONTESTO NORMATIVO**

La legge regionale n. 10/2016 è stata approvata allo scopo di far fronte alla presente situazione di criticità, che vede in Regione Toscana la presenza di popolazioni di ungulati selvatici aventi distribuzione e densità non proporzionate alla reale vocazionalità del territorio, con l’obiettivo di raggiungere e mantenere densità sostenibili per l’ambiente, rispetto all’impatto che queste specie producono sulle colture agricole, sui boschi, sulle altre specie e sulle attività antropiche in genere.

Pur essendo già prevista dal regolamento attuativo della l.r. 3/1994 l’individuazione delle aree vocate e non vocate agli ungulati, la nuova norma ha introdotto una netta e chiara distinzione tra le finalità di gestione degli ungulati nelle zone del territorio regionale a diversa vocazionalità, introducendo il concetto di “aree problematiche”, intese come aree non vocate alla presenza degli ungulati ed in cui la gestione degli stessi è non conservativa, distinte dal resto del territorio considerato come area vocata in cui la gestione delle popolazioni ungulate è di tipo conservativo ed improntata ad un criterio di sostenibilità ambientale.

Questa netta distinzione topologica si rispecchia per ogni specie ungulata, come detto, in una diversa impostazione degli strumenti di gestione, sia a livello di programmazione del prelievo venatorio, che nelle modalità di esercizio dello stesso. In particolare per la specie cinghiale, a differenza dei cervidi e bovidi per i quali il prelievo avviene esclusivamente in modo selettivo, è previsto il prelievo in braccata nelle aree vocate, mentre nelle non vocate il prelievo può essere effettuato esclusivamente in modo selettivo da punto fisso durante tutto l’arco dell’anno, eccetto che nel periodo previsto dal calendario venatorio regionale (dal 1 ottobre al 31 dicembre per il 2017), in cui può essere svolto in forma singola alla cerca o con la tecnica della girata. Sforzo e modalità di prelievo sono quindi calibrate nel tempo e sul territorio allo scopo di dare maggior efficienza ed

efficacia all'azione venatoria nel perseguimento degli obiettivi di gestione del cinghiale nelle aree a diversa vocazionalità, anche allo scopo di ridurre il ricorso agli interventi di controllo (ex art. 37 l.r. 3/1994) in particolare nelle aree non vocate, maggiormente suscettibili di danni da cinghiale. In ogni caso la modifica delle aree vocate al cinghiale non implica variazioni nelle modalità di intervento sulla specie per le attività di controllo stesse.

Il carattere innovativo della l.r. 10/2016 sta quindi principalmente nell'aver strutturato una forma di gestione venatoria del cinghiale nelle aree non vocate, in precedenza legata alla pianificazione di carattere straordinario prevista dall'articolo 28 bis, comma 4 del d.p.g.r. 33/R/2011, che non sempre negli anni passati ha trovato una omogenea e coerente applicazione a livello regionale.

Presupposto fondamentale per la corretta applicazione dei principi della l.r. 10/2016, e quindi per il perseguimento dei risultati attesi, è la revisione delle aree vocate e non vocate secondo i criteri stabiliti dalla stessa norma, includendo nelle zone non vocate: le aree coltivate soggette a danni documentati nel quinquennio precedente, le aree coltivate potenzialmente danneggiabili anche in presenza di opere di dissuasione, i terreni potenzialmente coltivabili da rimettere a coltura, comprese le frazioni boscate e cespugliate tra loro intercluse, attestandone i confini lungo linee fisiche di facile identificazione. Per la specie cinghiale la l.r. 10/2016 prevede che siano incluse tra le zone non vocate le zone di ripopolamento e cattura.

### ***PROCEDURE DI APPROVAZIONE***

Il nuovo inquadramento delle aree vocate e non vocate al cinghiale, individuate secondo i criteri previsti dalla l.r. 10/2016, non introduce un fattore di totale novità nella gestione faunistica delle popolazioni di ungulati, ma rappresenta una revisione dell'attuale assetto già previsto dalle amministrazioni provinciali con i propri piani faunistico venatori, già sottoposti nel corso dell'iter di approvazione alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di Valutazione d'incidenza sui Siti della Rete Natura 2000.

L'aggiornamento delle aree vocate e non vocate al cinghiale si configura pertanto come una modifica minore e non sostanziale del quadro pianificatorio vigente in ambito faunistico venatorio stabilito dai piani provinciali; per le suddette ragioni l'approvazione della revisione dell'assetto delle aree vocate e non vocate al cinghiale ha seguito le procedure previste dall'articolo 5, comma 3, lettera b) della l.r. 10/2010 per le modifiche minori di piani e programmi, effettuando la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'articolo 22 della stessa legge.

La procedura di assoggettabilità a VAS è stata attivata inviando richiesta al Nucleo Unificato Regionale di Valutazione (NURV) con nota n. AOOGR/586240/U.090.010 del 05/12/2017, ai

sensi dell'articolo 22 della citata l.r. 10/2010.

Il NURV ha successivamente assunto la determinazione n. 1/AC/2018 nella seduta n.189/PS del 22/01/2018, con cui si è espresso in merito a quanto sopra ritenendo che la revisione delle aree vocate e non vocate al cinghiale possa essere esclusa dalla procedura di VAS.

La procedura di assoggettabilità a VAS ha inoltre previsto una fase di "screening" di valutazione d'incidenza sugli obiettivi di conservazione della rete Natura 2000, riportando una analisi per ogni sito interessato da porzioni di territorio cacciabile oggetto di modifica dell'area vocata al cinghiale rispetto alla precedente pianificazione.

Nell'ambito della suddetta determinazione il NURV ha prescritto di non operare variazioni nell'area vocata al cinghiale per i seguenti 4 siti della rete Natura 2000 (rimandandone la valutazione specifica nell'ambito del prossimo piano faunistico venatorio regionale):

- ZSC/ZPS Lago di Chiusi (IT5190009)
- ZSC/ZPS Lucciolabella (IT5190010)
- ZSC/ZPS Monte Oliveto Maggiore e Crete di Asciano (IT5190005)
- pSIC Bosco ai Frati (IT5140006)

**Per quel che concerne il sito ZSC/ZPS Lago di Chiusi (IT5190009), in considerazione delle caratteristiche proprie della zona, è da valutarsi, nell'ambito del prossimo Piano faunistico venatorio regionale, la richiesta di riconoscimento quale area vocata alle specie cinghiale, di una porzione di sito che comprende l'area attigua al perimetro del Lago di Chiusi.**

Sono inoltre state raccolte le osservazioni pervenute dagli enti competenti interpellati durante la procedura di assoggettabilità a VAS, che sono state valutate per la stesura della proposta definitiva di revisione.

### **LE AREE VOCATE E NON VOCATE AL CINGHIALE NELLA PRECEDENTE PROGRAMMAZIONE**

Precedentemente all'adozione della l.r. 10/2016 non esistevano provvedimenti normativi o atti di pianificazione regionali che definissero un criterio univoco e oggettivo per l'individuazione delle aree vocate e non vocate, essendo tale adempimento demandato unicamente agli atti di pianificazione provinciali. Tale impostazione, unitamente alla mancanza di una stabile strutturazione del prelievo venatorio nelle aree non vocate alternativa a quella prevista nelle aree vocate, ha prodotto negli anni l'attuale impostazione del quadro territoriale delle vocazioni

faunistiche, che presenta disomogeneità di interpretazione tra i vari contesti provinciali ed una perimetrazione che rispecchia la generale prevalenza della forma di caccia in braccata sulle altre forme di prelievo del cinghiale.


In alcuni casi, le amministrazioni provinciali hanno operato in passato escludendo dalle aree vocate al cinghiale tutte le zone non ricomprese nel territorio a caccia programmata, quindi dichiarando non vocati tutti gli istituti faunistici pubblici e privati e l'intero sistema delle aree protette, su basi meramente amministrative e non tenendo conto della reale natura del territorio.

In termini territoriali l'attuale perimetrazione delle aree vocate e non vocate al cinghiale non è pertanto pienamente conforme ai parametri previsti dalla nuova normativa, in relazione alla rispondenza della vocazione faunistica alla reale natura del territorio, in considerazione delle caratteristiche di uso del suolo e della presenza di attività agricole potenzialmente incompatibili con una gestione conservativa della specie cinghiale. In tale ottica l'attuazione della l.r. 10/2016 non può prescindere da una revisione di tali aree vocate e non vocate al cinghiale, in quanto solo la corretta ripartizione delle vocazioni faunistiche del territorio regionale potrà consentire di calibrare sforzo e modalità del prelievo nei luoghi e nei tempi più idonei a riportare distribuzione e densità delle specie cinghiale, in un quadro di sostenibilità e di coerenza con le risorse ambientali e le attività antropiche.

### **APPROCCIO METODOLOGICO PER LA REVISIONE DELLE AREE VOCATE E NON VOCATE AL CINGHIALE**

La definizione delle nuove aree vocate e non vocate al cinghiale è frutto di un approccio metodologico che ha avuto come presupposto fondante lo studio dell'uso del suolo su base georeferenziata, secondo i criteri previsti dalla l.r. 10/2016. A tale scopo è stato utilizzato l'open data geografico "ucs2013" presente sul portale Geoscopio della Regione Toscana (<http://www.regione.toscana.it/-/geoscopio>) contenente l'uso e la copertura del suolo del 2013, che risulta il più aggiornato, in quanto prodotto sulla base dell'interpretazione delle foto aeree del 2013 ed approvato dalla Regione Toscana nel 2015 ed è in formato vettoriale (shape file) poligonale. Ad ogni poligono è associata il dato di uso del suolo secondo le cinquanta categorie previste.

Nelle figure seguenti sono riportate, a titolo di esempio, le mappe prodotte per il comprensorio di Lucca.



Ad ogni categoria di uso del suolo è stato assegnato un livello di rischio di impatto da cinghiale (6 livelli: da 0 = impatto nullo, a 5 = impatto certo) secondo la seguente classificazione:

| N. | UCS2013 | DESCRIZIONE                                       | Rischio di impatto CINGHIALE |
|----|---------|---|------------------------------|
| 1  | 111     | Zone residenziali a tessuto continuo              | 5                            |
| 2  | 112     | Zone residenziali a tessuto discontinuo           | 5                            |
| 3  | 1121    | Pertinenza abitativa, edificato sparso            | 5                            |
| 4  | 121     | Aree industriali, commerciali e dei servizi pubbl | 5                            |
| 5  | 1211    | Depuratori  | 5                            |
| 6  | 1212    | Impianto fotovoltaico                             | 5                            |
| 7  | 122     | Reti stradali, ferroviarie e infrastrutture tecn  | 5                            |

|    |      |   |   |
|----|------|---|---|
| 8  | 1221 | Strade in aree boscate                            | 5 |
| 9  | 123  | Aree portuali                                     | 5 |
| 10 | 124  | Aeroporti   | 5 |
| 11 | 131  | Aree estrattive                                   | 5 |
| 12 | 132  | Discariche, depositi di rottami                   | 5 |
| 13 | 133  | Cantieri, edifici in costruzione                  | 5 |
| 14 | 141  | Aree verdi urbane                                 | 5 |
| 15 | 1411 | Cimitero  | 5 |
| 16 | 142  | Aree ricreative e sportive                        | 5 |
| 17 | 210  | Seminativi irrigui e non irrigui                  | 3 |
| 18 | 2101 | Serre stabili                                     | 5 |
| 19 | 2102 | Vivai   | 4 |
| 20 | 213  | Risale  | 4 |
| 21 | 221  | Vigneti   | 4 |
| 22 | 222  | Frutteti  | 4 |
| 23 | 223  | Oliveti   | 2 |
| 24 | 2221 | Arboricoltura                                     | 2 |
| 25 | 231  | Prati stabili                                     | 2 |
| 26 | 241  | Colture temporanee associate a colture permanenti | 2 |
| 27 | 242  | Sistemi colturali e particellari complessi        | 4 |
| 28 | 243  | Colture agrarie con presenza di spazi naturali im | 2 |
| 29 | 244  | Aree agroforestali                                | 1 |
| 30 | 311  | Boschi di latifoglie                              | 0 |
| 31 | 312  | Boschi di conifere                                | 0 |
| 32 | 313  | Boschi misti di conifere e latifoglie             | 0 |
| 33 | 321  | Pascolo naturale e praterie                       | 2 |
| 34 | 322  | Brughiere e cespuglieti                           | 0 |
| 35 | 323  | Vegetazione sclerofilla                           | 0 |
| 36 | 324  | Vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione   | 0 |
| 37 | 331  | Spiagge, dune e sabbie                            | 3 |
| 38 | 332  | Rocce nude, falesie, rupi affioramenti            | 0 |
| 39 | 333  | Aree con vegetazione rada                         | 0 |
| 40 | 3331 | Cesse parafuoco                                   | 0 |
| 41 | 334  | Aree percorse da incendio                         | 0 |
| 42 | 411  | Paludi interne                                    | 3 |
| 43 | 421  | Paludi salmastre                                  | 3 |
| 44 | 422  | Saline  | 5 |
| 45 | 423  | Zone intertidali                                  | 3 |
| 46 | 511  | Corsi d'acqua, canali e idrovie                   | 0 |
| 47 | 512  | Specchi d'acqua                                   | 0 |
| 48 | 5124 | Acquacoltura                                      | 0 |
| 49 | 521  | Lagune  | 0 |
| 50 | 523  | Mare  | 0 |


In sintesi il criterio di classificazione è stato il seguente:

- 5: aree urbane e similari (impatto certo)
- 4: aree coltivate di pregio (impatto molto probabile)
- 3: aree coltivate (aperte) dove l'impatto ci può essere
- 2: aree coltivate dove l'impatto è scarso
- 1: impatto non rilevante
- 0: impatto da considerarsi nullo

Agendo sulla simbologia è possibile, utilizzando la classificazione di impatto, visualizzare facilmente l'impatto potenziale del cinghiale sul territorio in base alla suddetta classificazione.

Di seguito l'esempio della classificazione del file vettoriale per l'impatto potenziale del cinghiale nel comprensorio di Lucca.

È evidente l'impatto potenziale del cinghiale maggiormente significativo nelle aree urbane (ad est Lucca ed a ovest la Versilia) e nelle aree agricole di pianura e della Valle del Serchio, di cui si riporta anche un particolare:



Per testare l'affidabilità del metodo utilizzato e valutare la congruità delle mappe di rischio di impatto, il suddetto inquadramento è stato sovrapposto per aree campione ai danni georeferenziati accertati e periziati da ATC e Province.

Per la successiva individuazione delle aree non vocate al cinghiale sono stati presi in considerazione i poligoni aventi impatto 3-4-5 (in sintesi aree urbane, aree con colture pregiate, seminativi in aree

aperte), attorno ai quali si è definita una perimetrazione che tenesse conto della necessità, già prevista dalla legge, di attestare i confini lungo linee fisiche di facile identificazione, attestandosi su un livello di risoluzione che evitasse per ovvie ragioni gestionali un'eccessiva frammentazione delle aree individuate.

L'individuazione delle aree vocate e non vocate alla specie cinghiale, operata con i criteri di cui sopra, è stata estesa anche al territorio soggetto a divieto di caccia, quali le zone interessate dagli istituti faunistici pubblici a divieto e le aree ricomprese all'interno delle aree protette nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e regionali di cui alla legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 - 30/2015) al fine di dare completezza cartografica e statistica alla ricognizione delle vocazioni faunistiche su tutto il territorio regionale. All'interno dei suddetti territori a divieto di caccia tale ricognizione non ha naturalmente alcuna incidenza sulle modalità di gestione del cinghiale, che non possono comunque prevedere forme di prelievo venatorio, né crea pregiudizio alcuno sulle strategie di pianificazione messe in atto dagli enti gestori delle aree protette.

### ***CARTOGRAFIA DELLE AREE VOCATE AL CINGHIALE***

Si riporta nell'immagine seguente il quadro cartografico delle aree vocate al cinghiale derivanti dal processo di revisione. Si intendono come aree non vocate al cinghiale tutte quelle non individuate come vocate nella suddetta cartografia.

